

UFFICI DI SEGRETERIA - VIA MONTEGRAPPA, 69 - 66050 SAN SALVO - CH
Tel. 0873 341836 Fax 0873 344462
SEDE IPSIA - Tel. 0873 54159 Fax 0873 54159

www.ismattiolisansalvo.edu.it

chis00700p@istruzione.it

chis00700p@pec.istruzione.it

[Cod. Fisc. 92000250693](#)

A tutto il personale

Agli studenti

Istituto D'Istruzione Superiore "Mattioli" – San Salvo

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA

con modifica art. 6, comma 5, lettera c per delibera Collegio Docenti del 03/09/2019

Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 28 del 27/11/2017, è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11/11/1975 n. 584;
- Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;
- Direttiva PCM 14/12/1995;
- Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4;
- Circolare Ministro della Salute 17/12/2004;

- Accordo Stato - Regioni 16/12/2004;
- Circolare 2/Sanità/2005;
- Circolare 3/Sanità/2005;
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20;
- Legge 16/01/2003 n.3;
- art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;
- DPCM 23/12/2003;
- Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti);
- Decreto Legislativo 81/2008;
- Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale.
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013 , n. 128;

Art. 2 - DESTINATARI

Destinatari del presente regolamento sono studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori e chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto.

Art. 3 - FINALITA'

Il presente Regolamento si prefigge di:

- A. far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti, in tutti i locali e le pertinenze della Scuola, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;
- B. tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica;
- C. prevenire e contrastare l'abitudine al fumo;
- D. fare della scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica;
- E. garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- F. promuovere attività educative sul tema, di carattere informativo e formativo, nell'ambito delle azioni e delle strategie di Educazione alla salute e al benessere, progettate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

- G. Favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione.

Art. 4 - LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

È stabilito il **divieto di fumo in tutti gli spazi interni e in tutte le aree all'aperto** di pertinenza dei plessi dell'Istituto e più precisamente scalinate e ingressi, atri, corridoi, scale interne, aule, uffici, laboratori, palestre, Aula Magna, bagni, cortili, aree all'aperto di pertinenza della scuola.

Negli spazi interni e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione delle persone preposte alla vigilanza.

ART. 5 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

- In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto con i seguenti compiti:
 - Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
 - Vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
 - Notificare tramite il DS la trasgressione alle famiglie degli alunni minorenni sorpresi a fumare.
- "L'incaricato non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto)".
- I docenti ed il personale tutto sono comunque tenuti a collaborare nella vigilanza e a segnalare ai preposti ogni infrazione rilevata al divieto di fumo che, peraltro, si connota, anche quale mancanza disciplinare.
- In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre Autorità preposte all'osservanza del divieto.

ART. 6 - SANZIONI

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00.

2. In applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a € 55,00.

3. Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, vale a dire tutto il personale comunque preposto al controllo dell'applicazione del presente regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.

4. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. Le violazioni del divieto da parte degli studenti saranno sanzionate secondo la seguente scansione progressiva:

a) Alla prima violazione, richiamo orale (questo richiamo va comunque verbalizzato sul registro di classe) da parte del responsabile preposto, al quale il docente o il collaboratore scolastico avrà segnalato la violazione;

b) Alla seconda violazione, richiamo scritto sul registro di classe e comunicazione ai genitori da parte del responsabile preposto;

c) Alla terza violazione, annotazione sul registro e sanzione di un giorno di sospensione senza obbligo di frequenza.

d) Alla quarta violazione, annotazione sul registro e sanzione pecuniaria, secondo quanto previsto dalla legge. Per gli alunni minori di 18 anni si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma del presente regolamento.

5 BIS . Le sanzioni che comportano l'ammonizione scritta sul Registro di Classe (b, c, d), saranno tenute in conto in sede di valutazione del comportamento dello studente e perciò concorreranno alla determinazione del voto di condotta.

Art. 7 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

1. Nei casi di violazione del divieto, i preposti procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in duplice originale del relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.

Se il trasgressore è minorenne la notifica dovrà essere inviata ai titolari della patria potestà.

La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

ART. 8 - MULTE

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'istituzione scolastica è vietata la riscossione della sanzione amministrativa.

Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto d'istruzione Superiore "Mattioli" di San Salvo - Verbale N. ____ del _____);

b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;

c) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

4. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.

ART. 9- RAPPORTO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE E SCRITTI DIFENSIVI

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 18 L.689/81, qualora non sia stato effettuato il pagamento, tramite la Scuola il preposto che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Prefetto.

2. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Prefetto scritti difensivi e documenti, e/o possono chiedere di

essere sentiti dalla medesima Autorità, a norma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La produzione degli eventuali scritti difensivi non interrompe il decorso dei termini.

Art. 10 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annarosa Costantini